



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA

Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Sonia Di Gesu, all'esito dell'udienza del giorno 21/01/2021 svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 221 co. 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con mod. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, come da verbale redatto in pari data, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] R.G. promossa

DA

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo La Cava, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, già MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio Scolastico Territoriale di Agrigento - Ambito Territoriale di Catania, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari delegati Vito Failla e Giampiero Conti;

- resistenti -

E NEI CONFRONTI DEI

Docenti della scuola primaria partecipanti alla mobilità 2019/2020;

- controinteressati non costituiti -

Oggetto: riconoscimento diritto di precedenza ex art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 nella procedura di mobilità del personale docente.

trasferimento nella provincia di Agrigento e di avere chiesto il riconoscimento del diritto di precedenza per assistere il padre [redacted] portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3, L. n. 104/1992, con il quale convive e di cui è referente unico.

Parte ricorrente ha fornito, altresì, un principio di prova in merito all'esistenza di posti disponibili nella provincia di Agrigento (v. doc. n. 7 e n. 8 produzione di parte ricorrente: tabulato riassuntivo e bollettino movimenti).

A fronte di quanto specificamente allegato e provato dalla ricorrente, le deduzioni del Ministero resistenti in merito all'assenza di posti disponibili appaiono formulate in modo generico senza prendere una specifica posizione circa le allegazioni e i documenti versati in atti dalla docente.

L'Amministrazione, inoltre, non ha allegato e provato l'esistenza di ragioni organizzative ostative rispetto al riconoscimento dell'assegnazione di sede nella provincia di Agrigento.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, è fondata la pretesa della parte ricorrente, non trovando giustificazione la mancata assegnazione ad una sede nella provincia di Agrigento.

In conclusione, previa disapplicazione dell'art. 13 n. IV del CCNI mobilità del personale docente, va riconosciuto in favore della ricorrente il diritto di precedenza nella procedura di mobilità interprovinciale ai sensi dell'art. 33, comma 5, L. 104/92 in quanto referente unico di genitore affetto da handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92; per l'effetto, va ordinato alle Amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, di assegnare [redacted] ad una sede di servizio nella provincia di Agrigento ad essa spettante in base al diritto di precedenza in questa sede riconosciuto, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda.

Le spese di lite - della fase cautelare e del giudizio di merito -

[REDACTED]

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6592/2019 R.G.;

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

Previa disapplicazione dell'art. 13 n. IV del CCNI mobilità del personale docente, dichiara in favore della ricorrente il diritto di precedenza nella procedura di mobilità interprovinciale ai sensi dell'art. 33, comma 5, L. 104/92, e, per l'effetto, ordina alle Amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, di assegnare [REDACTED] ad una sede di servizio nella provincia di Agrigento ad essa spettante in base al diritto di precedenza in questa sede riconosciuto, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda;

Compensa le spese di lite della fase cautelare e del giudizio di merito.

Catania, 21/01/2021

IL GIUDICE

dott.ssa Sonia Di Gesu